

Graduatorie ad esaurimento – diritto di accesso ai documenti – sussistenza – limiti.

Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza; tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, con la sola esclusione dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.

Pertanto il soggetto inserito nella graduatoria, che assume di non essersi visto riconoscere un determinato punteggio a lui spettante, ha il diritto di accedere nelle forme di legge agli atti del procedimento di formazione delle graduatorie.

N. 03155/2010 REG.DEC.

N. 02084/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2010, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis] in Roma,
piazza [omissis];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli,
Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 00716/2010, resa tra le parti,

concernente ACCESSO AI DOCUMENTI CONCERNENTI LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e di Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati [*omissis*];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, XXX allega di essere abilitato all'insegnamento per la classe A018 per le scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Napoli ed inserito al sesto posto della graduatoria.

Nella domanda di inserimento nella graduatoria il ricorrente fa presente di aver segnalato l'espletamento del servizio di leva ma senza vedersi attribuito alcun punteggio, né nella graduatoria provvisoria, né in quella definitiva, pur a seguito di reclamo.

Conseguentemente, avendo interesse ad impugnare i suddetti atti innanzi al T.A.R., anche al fine di individuare i soggetti controinteressati all'eventuale impugnativa protocollava istanza di accesso agli atti della procedura di formazione delle graduatorie.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.

Appella XXX.

L'amministrazione si è costituita con comparsa di forma.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La prima questione è quella relativa all'error in iudicando della dichiarata inammissibilità del ricorso.

Non determina violazione dell'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo l'art. 21 comma 1 l. Tar, nella parte in cui prevede l'inammissibilità del ricorso che non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, atteso che anche secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo costituisce diritto degli Stati membri aderenti prevedere norme di procedura la cui inosservanza possa comportare una mancata pronuncia sul merito della pretesa per carenza di una condizione di ammissibilità, purché tali norme siano dirette a soddisfare esigenze di corretta organizzazione processuale e, quindi, uno scopo legittimo e non svuotino il diritto di accesso al giudice previsto dalla convenzione stessa e accertato secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità (Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3948).

Tuttavia va rilevato nella specie che :

- 1) il ricorso di accesso è stato presentato anche al fine di conoscere gli eventuali controinteressati;
- 2) i controinteressati evincibili dalla graduatoria erano indicati con nome cognome e data di nascita (senza luogo di nascita e residenza) sicché non erano facilmente identificabili.
- 3) potrebbe ipotizzarsi che trattandosi di documentazione relativa ad una procedura selettiva pubblica controinteressati in senso tecnico non siano nemmeno identificabili (attesa la pacifica generale conoscibilità degli atti della procedura selettiva; in proposito va considerato che la più recente giurisprudenza amministrativa ha elaborato un indirizzo interpretativo che privilegia il diritto di accesso, considerando per converso recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quell'interesse, ma occorre che il principio venga applicato "cum grano salis", attraverso la ricerca e l'identificazione di un punto di equilibrio che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, tenga conto della necessità di assicurare la tutela dell'interesse giuridicamente rilevante, di cui è titolare il soggetto che esercita il diritto di accesso, nonché di salvaguardare l'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati, che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (interesse alla riservatezza dei terzi; tutela del segreto). Pertanto è indispensabile che un'attenta valutazione, caso per caso, delle situazioni giuridiche che vengono via via in considerazione, si riveli in grado di garantire, da un lato, la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, ancorché nei limiti in cui l'accesso sia effettivamente necessario alla tutela di quell'interesse; e, dall'altro, di salvaguardare, ove ciò risulti (e fino a quando risulti) possibile tutelare il diritto alla riservatezza, al quale la legge riconosce ugualmente una particolare tutela cfr. Cons. St., sez. V, 28 settembre 2007 , n. 4999).
- 4) l'amministrazione è rimasta completamente inerte.

Ne consegue l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità non sussistendo controinteressati facilmente identificabili ed avendo l'istanza di accesso anche la finalità di identificarli.

Va altresì considerato che in un pubblico concorso, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza; tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti (che, pertanto, a stretto rigore, neppure assumono la veste di controinteressati in senso tecnico, in un ricorso per l'accesso agli atti della procedura concorsuale da parte di un altro candidato, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela di un'eventuale, vulnerabile, sfera riservata, da valutarsi in concreto).

Essendo stata erroneamente dichiarata l'inammissibilità ma non sussistendo alcuna ragione di rimessione della causa al primo giudice, la controversia va decisa nel merito.

Quanto all'accesso il ricorrente vi ha diritto, ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 487 del 1994, con la sola esclusione dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale.

Non v'è dubbio che quale soggetto inserito nella graduatoria e che assume di non essersi visto riconoscere un determinato punteggio a lui spettante, il ricorrente abbia il diritto di accedere nelle forme di legge agli atti del procedimento di formazione delle graduatorie.

Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sul ricorso in epigrafe specificato, così provvede:

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1500, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Rosanna De Nictolis, Presidente FF

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2010